


GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 5 agosto 2000

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 18 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 05601

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2000, n. 1.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale Pag. 1

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 5.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge n. 381/1991 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 7.

Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotona Pag. 11

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 8.

Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet Pag. 12

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 9.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 10.

Affidamento dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146 Pag. 14

REGIONE MOLISE

REGOLAMENTO REGIONALE 11 febbraio 2000, n. 1.

Regolamento di esecuzione della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9, in materia di tutela, valorizzazione e gestione del suolo demaniale tratturale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

NON HA RILEVATO VIZI DI LEGITTIMITÀ

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento:

TITOLO I

ACCERTAMENTO E CONSISTENZA DEL DEMANIO TRATTURALE REGIONALE

Art. 1.

1. Ai fini dell'accertamento e della verifica di consistenza del demanio regionale tratturale, hanno efficacia giuridica tutti i titoli, carte, elenchi dei tratturi già compilati in esecuzione di precedenti verifiche e che comprovano l'appartenenza di tali beni all'ex demanio dello Stato - Ramo tratturi.

2. Al fine di procedere ad eventuale reintegra di tracciati tratturali certi, è richiesto agli uffici pubblici di dare notizie alla Presidenza della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato regionale all'agricoltura e foreste, di tutti i documenti riguardanti i tratturi molisani, che siano conservati nei loro archivi, affinché possano trarsi copie autentiche da conservarsi presso l'archivio tratturi dell'assessorato regionale competente.

3. Eventuali aggiunte, variazioni e diminuzioni da apportarsi agli elenchi dei beni tratturali, a seguito di nuove verifiche ed accertamenti, sono approvate dal consiglio regionale.

Art. 2.

1. Sulla base degli elementi raccolti, titoli probatori ed elenchi, viene determinata la consistenza del demanio tratturale allo scopo di procedere all'accatastamento e volturazione dello stesso in capo alla Regione Molise, quale «Demanio regionale - Ramo tratturi».

2. Per i tratturi di nuova reintegra non potrà procedersi alla loro sistemazione, consistenza e volturazione se non sia stata accertata la demanialità mediante provvedimento del Presidente della giunta regionale e successiva iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1.

3. La Struttura competente dell'assessorato all'agricoltura e foreste provvede ad acquisire, per ogni tracciato tratturale la cui consistenza e demanialità siano state accertate o siano in via d'accertamento, fogli di mappa e certificati catastali relativi ai singoli comuni attraversati dal tratturo.

Art. 3.

1. Tutte le operazioni e i procedimenti indicati negli articoli precedenti devono concludersi entro sei mesi decorrenti dall'approvazione del presente regolamento, ad eccezione delle questioni relative a zone di demanio tratturale per le quali non sia stata dichiarata la demanialità.

2. Le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, relative a zone per le quali non è stata dichiarata la demanialità, in considerazione della complessità e delle eventuali controversie nascenti sulla qualitas soli, saranno effettuate ad avvenuta definizione delle stesse.

TITOLO II

TRASFERIMENTO AGLI ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI DI AREE APPARTENENTI AL DEMANIO TRATTURALE

Art. 4.

1. Le amministrazioni interessate al trasferimento a titolo gratuito di suoli tratturali, su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse, costruite anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 9/1997, possono acquisire le aree di stretta pertinenza per l'utilizzo dell'opera, salvaguardando comunque la continuità del percorso tratturale o recuperandola con possibili varianti.

2. Entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento le amministrazioni interessate al trasferimento dei suoli di cui all'articolo precedente presentano alla Presidenza della giunta regionale, per il tramite dell'assessorato regionale all'agricoltura, idonea richiesta, allegando alla stessa:

- a) corografia della zona interessata al trasferimento;
- b) planimetria catastale;
- c) indicazione dell'area e relativo utilizzo;
- d) relazione tecnica e descrittiva;
- e) tipo di frazionamento, vidimato dal competente ufficio del territorio;
- f) eventuale alternativa di salvaguardia del percorso tratturale;
- g) deliberazione dell'Ente, con la quale l'amministrazione si impegna ad accollarsi tutte le spese necessarie per l'acquisizione dell'area richiesta.

Art. 5.

1. La giunta regionale, su proposta della competente Struttura dell'assessorato all'agricoltura, adotta per ogni singolo comune, il piano di cessione dei suoli tratturali su cui insistono opere pubbliche o di pubblico interesse e dei relativi suoli residuali.

2. Per detti piani deve essere acquisito il parere della Soprintendenza archeologica e belle arti del Molise, ai sensi della legge n. 1089 del 1° giugno 1939.

Art. 6.

1. Per le cessioni di cui all'articolo precedente sono stilati i dettagli verbali di consegna, che, sottoscritti dalle parti, costituiscono atti preliminari per avvenire agli atti pubblici validi per la registrazione e per la volturazione.

2. Dalla data del verbale stesso gli enti e le amministrazioni cessionarie sono tenute ad iscrivere nei loro registri la consistenza di detti beni e provvedere alla loro conservazione, tutela e manutenzione.

3. Tutti gli oneri connessi ai trasferimenti di cui al presente atto, ivi compresi accatastamenti, volturazioni, atti pubblici, registrazioni e quant'altro necessario, sono a totale carico degli enti a cui i beni vengono trasferiti.

TITOLO III

AREE TRATTURALI DA SCLASSIFICARE ED ALIENARE

Art. 7.

1. Le aree tratturali irrimediabilmente compromesse dalla presenza di manufatti e strutture inamovibili possono formare oggetto di sdemanializzazione e vendita.

2. Per gli scopi di cui al comma precedente, i comuni hanno facoltà di predisporre, entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un'ipotesi di piano di alienazione, nei limiti del territorio di competenza, che dovrà contenere:

- a) corografia delle aree interessate alla sdemanializzazione ed alienazione;
- b) planimetria catastale delle aree tratturali interessate, comprendente le singole aree compromesse, con indicazione dell'attuale possessore o di aventi titolo all'acquisto, ai sensi della legge regionale n. 9/1997 nonché dell'eventuale individuazione della continuità del tracciato tratturale;
- c) relazione tecnica-illustrativa delle opere realizzate sul tratturo e delle aree occupate e utilizzate come servitù, corti e pertinenze;
- d) indicazione dei prezzi di vendita per tipologie funzionali, ritenuti congrui e conformi ai prezzi medi di mercato praticati a seconda delle zone, senza tener conto del valore del soprassuolo.

3. La giunta regionale determina il prezzo di vendita delle aree soggette a sdemanializzazione su indicazioni degli uffici comunali competenti come da comma 2, lettera d) e su istruttoria tecnica dell'assessorato regionale all'agricoltura.

4. Agli occupatori di suoli su cui insistono strutture inamovibili e relative pertinenze, per le quali non risulta rilasciata alcuna concessione precaria, sono comminate le sanzioni amministrative previste dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2801 e regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, come rideterminate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 o comunque previste dalla normativa statale vigente in materia.

5. In caso di interruzione del tracciato tratturale a seguito di individuazione di aree irrimediabilmente compromesse, i comuni, al fine di salvaguardare la continuità del percorso, segnalano alla Regione terreni pubblici o privati per l'eventuale acquisizione al demanio regionale - Ramo tratturi - a prezzi unitari non superiori a quelli quantificati ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d). Le determinazioni per l'acquisizione dei suoli segnalati saranno attivate dalla Regione Molise che sosterrà anche i relativi costi complessivi.

Art. 8.

1. La Struttura regionale competente dell'assessorato all'agricoltura e foreste, anche sulla base delle ipotesi di piano predisposti dai comuni, redige il piano di sclassifica ed alienazione sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 9/1997 e, dopo aver acquisito il parere della Soprintendenza archeologica del Molise ai sensi della legge n. 1089/1939 e sentiti i comuni interessati, lo rimette alla giunta regionale, per la proposta al consiglio regionale, che lo approva.

2. Il piano di alienazione, approvato dal consiglio regionale, costituisce l'unico strumento giuridico idoneo per la definizione delle singole pratiche di sdemanializzazione e vendita a privati cittadini.

3. Il piano di sdemanializzazione viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise e illustrato nelle varie sedi degli enti locali, con la partecipazione dei soggetti privati e pubblici interessati e di esso sarà data ampia diffusione anche tramite la stampa e altri mezzi di comunicazione.

Art. 9.

1. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del piano di alienazione i soggetti di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/1997 devono integrare la domanda già presentata ai sensi dell'art. 7, comma 1 della stessa legge, attenendosi a quelle che sono le risultanze del menzionato piano così come approvato dal consiglio regionale.

2. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 11 aprile 1997, n. 9, vanno integrate secondo i seguenti contenuti ed allegazioni:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) planimetria aggiornata della zona richiesta;
- c) relazione tecnica e descrittiva delle aree e degli interventi esistenti sul suolo tratturale, di cui si chiede l'acquisto;
- d) tipo di frazionamento, vidimato dall'ufficio del territorio;
- e) dichiarazione, resa ai sensi della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, art. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, attestante la data presumibile di occupazione del suolo, nonché, per eventuali manufatti realizzati abusivamente, la data presumibile della realizzazione;
- f) attestati di versamento delle eventuali sanzioni e canoni pregressi per il quinquennio non prescritto e non corrisposti, comprensivi di interessi legali, come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 9/1997.

3. Tutti gli oneri, connessi all'acquisto del suolo tratturale richiesto sono a totale carico della parte acquirente.

TITOLO IV PARCO DEI TRATTURI DEL MOLISE E PIANO DI VALORIZZAZIONE

Art. 10.

1. Tutti i suoli tratturali che residueranno ad ultimazione delle operazioni di cessione gratuita agli enti pubblici e territoriali, nonché alle operazioni di sclassificazione e vendita a privati, costituiranno il «Parco dei tratturi del Molise».

Art. 11.

1. Per la corretta gestione delle aree costituenti il «Parco dei tratturi», il consiglio regionale, sentiti i comuni, le province, le comunità montane, nonché le organizzazioni professionali, agricole, agrituristiche e per il tempo libero maggiormente rappresentative, emanerà entro due anni dalla costituzione dello stesso, un piano di valorizzazione che preveda:

- a) le linee programmatiche generali di valorizzazione ed utilizzazione del suolo, distinte per singolo tracciato tratturale;
- b) eventuali soggetti pubblici o privati a cui delegare la gestione del suolo o di parte dello stesso, con preferenza ad eventuali cooperative che verranno a costituirsi a seguito di attuazione di progetti di pubblica utilità;
- c) indicazione delle prospettive occupazionali e analisi comparata dei costi e dei benefici;
- d) predisposizione di pacchetti turistici da immettere nel mercato per una migliore fruizione e riscoperta dei tratturi molisani;
- e) indicazione delle aree tratturali che possono continuare a formare oggetto di concessione precaria a favore dei richiedenti, con la precisazione degli usi compatibili con il piano di valorizzazione.

TITOLO V NORME TRANSITORIE PER LA GESTIONE DEI SUOLI TRATTURALI

Art. 12.

1. Nelle more dell'approvazione e dell'attivazione del piano di valorizzazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge di cui al presente regolamento e del trasferimento di funzioni in materia, è possibile rilasciare concessioni precarie a favore dei richiedenti che non modificano la situazione dei luoghi.

2. È fatto obbligo comunque, di lasciare libera su tutti i tracciati tratturali una fascia di terreno allo stato saldo o pascolivo della larghezza non inferiore a metri quindici, da utilizzare gratuitamente per il passaggio ed il transito a scopi agricoli, agrituristici e del tempo libero.

3. Per l'adeguamento a quanto prescritto al precedente comma si dà luogo a rideterminazione delle superfici già oggetto di concessione in occasione degli eventuali rinnovi che i richiedenti andranno a formalizzare ed in tale occasione saranno definiti gli eventuali conguagli dei canoni di concessione.

Art. 13.

1. Allo scopo di favorire la valorizzazione e la conservazione dei suoli tratturali e rendere visibili e percorribili i tracciati è consentito, gratuitamente, a tutti gli allevatori, prioritariamente ai residenti nel Comune di ubicazione del tratturo, di far pascolare il proprio bestiame sui suoli liberi da concessioni.

2. In presenza di particolari esigenze sociali, i comuni a cui è demandata la vigilanza, possono regolamentare il pascolamento, previo parere favorevole della Struttura regionale competente alla gestione.

3. Al fine di non impoverire il coticco erboso dei suoli tratturali con la presenza di un carico di bestiame elevato, gli allevatori sono tenuti annualmente a chiedere l'autorizzazione al pascolamento, con istanza indirizzata al Settore regionale competente e per conoscenza al Comune interessato.

4. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma precedente, l'autorizzazione si intende concessa.

5. Per gli scopi di cui al comma 1 è altresì consentito, per il periodo strettamente necessario, l'uso a titolo gratuito del suolo tratturale per aia e trebbiatura, previa autorizzazione da richiedersi nei modi e nei termini di cui al presente regolamento.

Art. 14.

1. Le concessioni, da considerarsi precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

- a) coltura erbacea;
- b) coltura arborea, ove risultano già esistenti e massimo per per la durata fisiologica della essenza arborea impiantata;
- c) strade dichiarate di pubblica utilità e traverse di accesso a fabbricati limitrofi ai tratturi, realizzate o da realizzarsi in conformità alle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza ai beni ambientali, artistici e storici;
- d) attraversamento, in sotterraneo, di condotte per metano, acqua e di linee elettriche, telefoniche e simili;
- e) attraversamento di linee aeree elettriche, telefoniche e simili solo in via eccezionale e con provvedimento motivato;
- f) tutti gli altri usi compatibili con la valorizzazione agrituristica dei tratturi.

2. Le autorizzazioni, da considerarsi comunque precarie, possono essere assentite per i seguenti usi:

- a) passaggio e transito per il raggiungimento di fondi interclusi, senza modifica alcuna alla situazione dei luoghi;
- b) aia e trebbiatura;
- c) taglio legna, spiname e bassa macchia;
- d) deposito di materiale solo nei casi giustificati da evidenti necessità oggettive e purché non impedisca la continuità del tracciato tratturale e sia opportunamente garantito, con la costituzione di apposita polizza fidejussoria, che, al termine della concessione della durata non superiore ad un anno, il suolo tratturale venga riportato allo stato originario;
- e) eventuali altre autorizzazioni temporanee e comunque della durata non superiore ad un anno.

Art. 15.

1. Tutte le concessioni assentite per usi diversi da quelli previsti dal presente regolamento non possono formare oggetto di rinnovo di concessione ed il suolo tratturale, alla scadenza, deve essere lasciato libero e riportato allo stato precedente.

2. Le concessioni in essere per usi diversi da quelli agricoli, per le quali verrà redatto il piano di sdemanializzazione e vendita o di cessione gratuita, possono formare oggetto di concessione precaria fino a quando non si addiverrà alla definizione di tutti gli atti di sdemanializzazione e vendita.

Art. 16.

1. Le concessioni previste all'art. 14, comma 1, lettere a), b) ed f) del presente regolamento sono da considerarsi precarie e non possono essere rilasciate per un periodo superiore a tre anni, con la prescrizione che, qualora dette aree rientrassero nella previsione del piano di valorizzazione approvato e definito, possono formare oggetto di revoca insindacabile da parte dell'Autorità concedente senza possibilità di reclami o richiesta di risarcimenti.

2. Le concessioni previste dallo stesso art. 14, comma 1, lettere c), d) ed e) hanno durata massima di anni diciannove e la loro validità, nel tempo, è subordinata al pagamento anticipato del canone di concessione, fermo restando la precarietà delle stesse.

3. Le autorizzazioni previste dallo stesso art. 14, comma 2, lettere b), c) e d) hanno durata da definirsi in funzione dell'uso o dell'intervento previsto dalla richiesta.

4. Le autorizzazioni previste dall'art. 14, comma 2, lettera a), hanno una durata massima di anni diciannove e sono a servizio del fondo intercluso.

Art. 17.

1. Le domande di rilascio o di rinnovo della concessione o dell'autorizzazione, devono essere inviate per posta all'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste con sede in Campobasso e devono contenere:

- a) il nominativo del richiedente con i dati anagrafici, codice fiscale e qualifica professionale;
- b) l'indicazione dell'uso e della durata della concessione o autorizzazione richiesta;
- c) l'agro del Comune ove trovasi il tratturo e la denominazione dello stesso;
- d) planimetria catastale riportante l'area tratturale interessata alla concessione o autorizzazione e le misure lineari della stessa;
- e) eventuali titoli di preferenza.

2. A conclusione dell'istruttoria, che prevede una relazione tecnica illustrativa dei funzionari addetti e l'acquisizione del parere della Soprintendenza archeologica del Molise ai sensi delle disposizioni vincolistiche contenute nella legge n. 1089/1939, si provvede, a cura del responsabile della struttura competente, alla emissione dell'atto di concessione od autorizzazione.

Art. 18.

1. Il canone di concessione e l'importo dovuto per le autorizzazioni previste dall'art. 14, comma 2, lettere c), d) ed e) sono anticipati e vanno effettuati con versamenti in conto corrente intestato alla Tesoreria regionale.

2. Il canone previsto dall'atto di concessione va versato in unica soluzione.

3. I canoni, come determinati ai sensi del presente regolamento, sono rivalutati su basi annue secondo le variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.

4. A richiesta dell'interessato è consentito il ricorso alla rateizzazione degli emolumenti arretrati dovuti, nelle forme stabilite dalla struttura competente ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 19.

1. La quantificazione dei canoni di concessione viene determinata conformemente alle vigenti norme statali in materia di demanio e relative disposizioni applicative, in relazione alle destinazioni d'uso ed alle tipologie di godimento.

2. Per le autorizzazioni al taglio legna, spiname e bassa macchia l'importo da versare viene determinato in base al valore di macchiatico.

3. Le concessioni vanno rilasciate per tracciato tratturale e per agro comunale.

Art. 20.

1. Il concessionario deve garantire, al momento del ritiro dell'atto concessorio o autorizzativo, l'osservanza degli obblighi assunti anche mediante cauzione, ove dovuta, il cui ammontare non può essere inferiore all'entità del canone annuo stabilito, oppure pari ad un terzo dell'importo da versare.

2. L'importo della cauzione verrà restituito, dopo il rilascio e l'avvenuto ripristino del suolo concesso.

Art. 21.

1. La concessione è personale ed è vietata qualsiasi forma di sub-affitto.

2. Nell'eventualità che venga accertato e verificato il sub-affitto, la concessione, *ipso iure*, decade ed il concessionario è tenuto a rilasciare il suolo tratturale libero e a pagare una sanzione pecuniaria pari alla cauzione versata, che verrà automaticamente incamerata dalla Regione.

3. La stessa sanzione verrà applicata nei riguardi del sub-affittuario e riscossa, mediante ingiunzione da emettersi a cura del Settore del contenzioso.

4. La decadenza è pronunciata dalla Struttura che ha rilasciato la concessione a mezzo di provvedimento motivato, che verrà notificato, oltre che agli interessati, anche, per i provvedimenti di rispettiva competenza, ai competenti Settori regionali.

Art. 22.

1. Il concessionario è responsabile degli obblighi assunti verso l'amministrazione regionale e nei confronti di terzi per ogni danno cagionato alle persone od alle cose nell'esercizio della concessione o dell'autorizzazione.

2. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione assume l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione concedente da ogni azione o pretesa che possa essere promossa da terzi in dipendenza delle stesse.

Art. 23.

1. In presenza di domande concorrenti alla concessione dello stesso suolo tratturale, si adottano per l'assentimento, in stretto ordine di priorità, i seguenti criteri preferenziali:

- a) possesso del suolo richiesto, anche in virtù di concessione scaduta da non oltre cinque anni;
- b) qualità di imprenditore agricolo confinante;
- c) qualità di imprenditore agricolo;
- d) disagiate condizioni economiche, desumibili dalla dichiarazione dei redditi e/o dalla contabilità aziendale;
- e) possibilità di coltivazione diretta del suolo tratturale richiesto, con riferimento al parco macchine esistente in azienda.

2. In caso di decesso del concessionario, gli eredi, subentrano nel godimento della concessione, previa comunicazione scritta alla competente Struttura dell'Agricoltura da effettuarsi, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla morte del *de cuius*.

Art. 24.

1. Le concessioni o le autorizzazioni sono comunque sempre revocabili ogni qualvolta, ad esclusivo giudizio dell'amministrazione concedente, ciò sia richiesto da interesse pubblico o sociale.

2. La revoca è pronunciata con provvedimento motivato.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

Campobasso, 11 febbraio 2000

VENEZIALE

00R0282

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 5.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge n. 381/1991.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione Calabria, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate ed in attuazione della legge n. 381/1991 «Disciplina delle cooperative sociali» promuove, favorisce e sostiene le cooperative sociali riconoscendone il ruolo di promozione della solidarietà sociale.

2. A tal fine:

- a) istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali;
- b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, educativi, assistenziali, di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
- c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi e gli enti pubblici;
- d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- e) istituisce la Commissione regionale per la cooperazione sociale.

Art. 2.

Cooperative sociali - Definizione

1. Si considerano cooperative sociali quelle che in applicazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381/1991, gestiscono servizi socio-sanitari, educativi e di formazione, disciplinati dai regolamenti, dai piani, dai programmi regionali in materia di interventi socio-sanitari ed educativo-assistenziali.

2. Si considerano, altresì, cooperative sociali quelle che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 381/1991.

3. Le cooperative sociali di cui al precedente secondo comma svolgono la loro attività nei seguenti campi:

- a) agricoltura, agriturismo, industria agroalimentare;
- b) industria;
- c) artigianato;
- d) ambiente e beni culturali;
- e) salvaguardia del territorio;
- f) commercio;
- g) attività integrate di due o più dei settori precedenti;

h) servizi.

4. I soci delle cooperative di cui al primo comma debbono possedere le caratteristiche previste dal codice civile e dalle leggi di settore e lo status giuridico del socio cooperatore deve corrispondere a quanto stabilito dalle leggi in materia.

5. Le persone svantaggiate di cui al secondo comma devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa ed essere socie della cooperativa stessa, salvi i casi di accertata e documentata incompatibilità dello status di socio con il loro status soggettivo.

6. Si considerano persone svantaggiate:

gli invalidi fisici, psichici e sensoriali di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992 e successive modifiche e integrazioni;

gli ex degenti di istituti psichiatrici ed i soggetti in trattamento psichiatrico di cui alla legge n. 180/1978 e successive modifiche;

i tossicodipendenti di cui alla legge n. 162/1990 e decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modifiche e integrazioni;

tutti gli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 381/1991.

7. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

8. La denominazione sociale, comunque formulata deve contenere l'indicazione di «cooperativa sociale».

9. Le cooperative sociali sono di diritto Onlus, ai sensi del decreto legislativo n. 460/1997 e successive modificazioni.

Art. 3.

Soci volontari

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materie di assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. Ai soci volontari è corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'art. 2, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari sono utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

6. Il numero dei soci volontari è aggiuntivo rispetto a quello richiesto per le cooperative dalla normativa vigente.

Art. 4.

Albo regionale

1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 2, è istituito l'albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della Regione. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per la stipula di convenzione fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale.

2. L'albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperativa la cui base sociale è formata in misura non inferiore al 70 per cento da cooperative sociali. Singole cooperative sociali si possono iscrivere sia alla sezione A che alla sezione B, fatte salve le condizioni stabilite dalle leggi e dalle direttive nazionali in materia.

3. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone disabili, l'iscrizione nell'albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge n. 104/1992 e della legge n. 68/1999.

4. Per le cooperative sociali e consorzi che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 114 del testo unico approvato con decreto 8 ottobre 1990, n. 309, l'iscrizione all'albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo testo unico.

5. L'iscrizione nella sezione «cooperazione sociale» del registro prefettizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 «Provvedimenti per la cooperazione» non comporta l'automatica iscrizione all'albo regionale.

6. La giunta regionale, redige annualmente, entro il mese di marzo, l'elenco delle cooperative sociali iscritte all'albo nell'anno precedente. L'albo è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 4, le cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi devono possedere i seguenti requisiti:

a) effettiva autonomia organizzativa ed imprenditoriale risultante dalla consistenza patrimoniale della cooperativa e dalle attrezzature a disposizione, in relazione all'attività da svolgere;

b) avere sede legale nella Regione Calabria;

c) rispetto da parte della cooperativa della normativa nazionale e regionale vigente in materia di organizzazione e di funzionamento di servizi socio-assistenziali ed educativi, con particolare riferimento alle modalità di intervento, alla tipologia dei servizi agli standard, ai parametri di personale da utilizzare;

d) certificazione di iscrizione nell'apposito registro prefettizio della cooperativa.

2. Le cooperative sociali che svolgono attività agricole, industriali, commerciali e di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, devono possedere i seguenti requisiti:

a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate;

b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991.

3. L'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui ai precedenti commi è comunque condizionata alla regolare assunzione e all'applicazione ai lavoratori della normativa contrattuale vigente per il settore, nonché al rispetto, per quanto riguarda i soci volontari, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2 e 5, della legge n. 381/1991.

4. Non sono comunque iscrivibili nell'albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore della istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

5. Per l'iscrizione alla sezione C dell'albo regionale di cui all'art. 3, i consorzi di cooperative devono essere costituiti per non meno del 70 per cento da cooperative sociali.

Art. 6.

Procedure per l'iscrizione all'albo regionale

1. La domanda di iscrizione all'albo regionale su carta semplice e sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa, è presentata alla giunta regionale la quale si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. La domanda deve indicare la sezione dell'albo alla quale è richiesta l'iscrizione.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) copia dell'atto costitutivo e statuto;

b) elenco dei soci, dei soci volontari, dei soci sovventori, degli amministratori;

c) copia dell'ultimo bilancio approvato;

d) dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa che attesti la regolare assunzione di tutti i lavoratori ed il rispetto della normativa contrattuale vigente;

e) autocertificazione inerente gli ambiti specifici di attività della cooperativa e relativi servizi.

3. Le cooperative sociali che presentano domanda di iscrizioni alla sezione A dell'albo regionale oltre quanto previsto dal comma 2 devono allegare:

a) curriculum formativo e lavorativo dei soci lavoratori, del personale utilizzato nei servizi sociosanitari ed educativi, con indicazione dei titoli di studio ed attestati professionali;

b) relazione concernente:

modalità organizzativa dalle attività svolte nell'anno precedente con indicazione di ogni elemento utile a valutare la sussistenza del requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);

tipologia dell'attività svolta nell'ultimo anno nonché di quella in programma con indicazione di ogni utile elemento per valutare la sussistenza di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

4. Per le cooperative ancora inattive, i documenti di cui al comma 2, lettera e) e al comma 3, lettera a) e b) sono sostituiti da un dettagliato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere con specificazione del numero e delle qualifiche del personale che intende utilizzare. Devono tuttavia essere allegati alla domanda d'iscrizione i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) da parte dei soci.

5. Le cooperative che presentano domanda di iscrizione alla sezione B dell'albo regionale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono allegare alla domanda:

a) autocertificazione del rappresentante legale attestante:

1) che il numero delle persone svantaggiate inserite nel lavoro costituisce almeno il 30 per cento dei lavoratori della cooperativa;

2) il possesso, presso la sede della cooperativa, di certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione, attestante per ogni soggetto inserito, la situazione di svantaggio ed il periodo presunto di durata di tale situazione;

b) relazione concernente:

1) la tipologia delle attività svolte e di quelle in programma, modalità di impiego lavorativo delle persone svantaggiate, in conformità di quanto previsto dai piani di inserimento;

2) l'indicazione del possesso o meno della qualità di socio delle persone svantaggiate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, legge n. 381/1991.

6. Ogni cooperativa sociale deve indicare, nell'ambito del settore scelto, le priorità nei servizi che intende realizzare e gestire con specifica relazione alla qualificazione professionale del personale.

7. I consorzi di cooperative devono presentare domanda nelle forme di cui al comma 1. Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui alla lettera a), b), d), f) del comma 2, nonché l'autorizzazione del legale rappresentante dalla quale risulti il requisito previsto dall'art. 5, comma 5.

8. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 7.

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere ai competenti uffici regionali, entro trenta giorni dall'approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori che contenga una nota informativa relativa all'attività svolta, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero di soci ed altri dipendenti e collaboratori. Nello stesso termine le cooperative sono tenute altresì a trasmettere copia del verbale dell'ispezione ordinaria.

2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione degli amministratori di cui al comma 1 deve specificare la modalità di utilizzo, di tali incentivi.

3. Gli uffici preposti alla tenuta dell'albo possono chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive.

Art. 8.**Cancellazione**

1. La giunta regionale, sentita la Commissione regionale sulla cooperazione sociale di cui all'art. 29 dispone la cancellazione dall'albo regionale di cui all'art. 4:

a) quando, venuto meno anche uno dei requisiti necessari all'iscrizione, la cooperativa sociale o consorzio, diffidati a regolarizzare, non ottempera agli adempimenti richiesti entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla diffida;

b) quando la cooperativa sociale o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, «provvedimenti per la cooperazione» ratificato, con modificazioni dalla legge n. 302/1955, e successive modificazioni o, comunque, non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

c) quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause imputabili alla cooperativa sociale, l'ispezione ordinaria di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 381/1991;

d) quando, nelle cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), la percentuale di persone svantaggiate scende al di sotto del limite previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991, per un periodo superiore a dodici mesi;

e) quando il numero dei soci volontari supera il limite del 50 per cento.

2. Il provvedimento motivato è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla cooperativa sociale o consorzio, nonché alla prefettura ed all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. La cancellazione dall'albo regionale comporta la risoluzione delle convenzioni di cui all'art. 16.

Art. 9.**Revisione dell'albo**

1. Le cooperative sociali ed i consorzi, al fine di consentire la verifica dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione all'albo, entro il 30 giugno di ogni anno, inviano alla giunta regionale:

a) dichiarazione a firma del rappresentante legale della cooperativa, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto nonché i dati risultanti dai documenti allegati alla domanda di iscrizione all'albo di cui all'art. 6 sono invariati oppure si attestano le variazioni intervenute;

b) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le cooperative e i consorzi comunicano alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'avvenuto deposito in Tribunale, gli atti concernenti variazioni dello statuto o modifiche dell'atto costitutivo.

3. Gli enti pubblici convenzionati con cooperative iscritte all'albo regionale inviano alla giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sull'andamento delle convenzioni. Nel caso di convenzioni con cooperative iscritte nella sezione B dell'albo, la relazione deve avere ad oggetto anche i risultati conseguiti dalle persone svantaggiate o altri soggetti.

4. È fatta salva la facoltà della giunta regionale, tramite gli uffici dell'assessorato al lavoro e cooperazione, di provvedere alla verifica del permanere dei requisiti delle cooperative e dei consorzi di cui è stata disposta l'iscrizione all'albo, avvalendosi, se necessario, del personale del comune o dell'unità sanitaria locale nel cui territorio la cooperativa o il consorzio operano e/o hanno sede.

Art. 10.**Raccordo e collaborazione con i servizi pubblici**

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire

il raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

2. In particolare i piani e gli interventi programmatori regionali (socio-sanitario, assistenziale, formazione professionale, agricolo, ambientale, artigianale, dei trasporti ecc.) devono definire le previsioni circa le modalità della partecipazione delle cooperative sociali e dei consorzi al perseguimento delle finalità di sviluppo della Regione, sentita la Commissione di cui all'art. 29.

Art. 11.**Raccordo con i servizi socio-sanitari**

1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo delle attività socio-sanitarie debbono prevedere le modalità di specifico apporto delle cooperative sociali. In particolare devono essere individuati settori di intervento nei quali alle cooperative sociali viene riconosciuto un ruolo prioritario in forza delle caratteristiche di finalizzazione della promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini che sono loro proprie.

Art. 12.**Raccordo con le politiche attive del lavoro**

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzato:

a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio-sanitari ed educativi;

b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991.

Art. 13.**Raccordo con le attività di formazione professionale**

1. La programmazione regionale e gli atti regolamentari nel campo della formazione professionale debbono prevedere interventi atti a favorire:

a) la realizzazione, d'intesa con le cooperative, della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori attraverso l'individuazione, la definizione e il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) lo sviluppo, attraverso le cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore dei lavoratori svantaggiati, in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

c) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti.

Art. 14.**Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate**

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio, curando l'applicazione delle leggi in materia di collocamento obbligatorio ed incentivando forme di accompagnamento all'inserimento lavorativo attraverso anche l'istituzione di borse lavoro e di tirocini formativi.

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio-lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavora-

tore dipendente, la Regione interviene in favore delle imprese di cui al comma 1 che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione lavoro con:

a) contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di L. 10.000.000 per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;

b) contributi fino al 70 per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate, la giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 29, può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2.

4. La giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione ai benefici previsti dal presente articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 15.

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. La Regione e gli enti pubblici evidenziano in appositi capitoli di bilancio gli stanziamenti relativi al finanziamento di attività da realizzarsi tramite convenzione con le cooperative sociali ed i consorzi, pubblicizzandoli e proponendo specifiche convenzioni in applicazione degli schemi di cui all'art. 17.

2. Le cooperative sociali o i consorzi iscritti nell'albo regionale che intendono concorrere all'aggiudicazione dell'incarico presentano specifico progetto.

3. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento elementi oggettivi quali:

- a) la solidità dell'impresa;
- b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;
- c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;
- d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;
- e) la qualificazione professionale degli operatori;
- f) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

La giunta regionale indica nel regolamento attuativo della presente legge la documentazione che deve essere richiesta nel bando.

4. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 381/1991, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

- a) numero dei soggetti svantaggiati;
- b) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- c) ruolo e profilo professionale di riferimento;
- d) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

5. A parità di condizioni la scelta è determinata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) attività svolta nel territorio su cui è previsto l'intervento;
- b) attività svolta in forma regolare e continua nello specifico settore.

6. I criteri, gli standard, i requisiti previsti per le cooperative sociali ed i concorsi per la gestione dei servizi di cui alla presente legge valgono anche per tutti gli enti, associazioni, gruppi cooperative e quanti a diverso titolo, gestiscono o organizzano servizi per conto o su finanziamento della Regione e degli enti pubblici nei settori sociale, sanitario, assistenziale, educativo e formativo.

Art. 16.

Convenzioni

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva con apposito provvedimento schemi di convenzioni-tipo, formulati secondo i principi della presente legge, rispettivamente per:

a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 4.

3. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

Art. 17.

Contenuti degli schemi di convenzione tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo devono contenere:

a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione;

c) i requisiti di professionalità del personale impiegato ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio, in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge n. 381/1991;

e) gli standards tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

f) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;

g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

l) l'obbligo e le modalità di assicurazione sia del personale che degli utenti;

m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione;

n) le forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei loro bisogni.

2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per gestione dei servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera. L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore, anche in attuazione di norme nazionali.

3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo:

a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione al lavoro per persone svantaggiate;

b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati da inserire nell'ambito della convenzione sia in relazione all'entità della fornitura affidata che al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate da inserire;

c) deve essere prevista la conformità a quanto indicato nel decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 18.*Durata delle convenzioni*

1. Al fine di garantire attraverso la continuità del servizio un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere, di norma e dove consentito dai bilanci degli enti locali, durata triennale.

Art. 19.*Determinazione dei corrispettivi*

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

a) per i servizi socio-sanitari ed educativi:

nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi, comprensivi dei costi di gestione, sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio: le tabelle di competenza della Regione vengono emanate dagli assessorati competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato ed oggetto di specifiche verifiche;

b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge n. 381/1991, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali.

Art. 20.*Pagamento dei corrispettivi*

1. Al fine del pagamento dei corrispettivi, le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza fine di lucro sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici.

Art. 21.*Forme di controllo e di tutela dell'utenza*

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurarne il grado di soddisfazione.

TITOLO II**NORME DI INCENTIVAZIONE****Art. 22.***Tipologie di intervento*

1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso una sinergia di interventi che, coinvolgendo enti pubblici ed enti cooperativi, sia in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su due livelli:

1) incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore;

2) incentivi specifici a favore di singole iniziative.

2. Gli interventi di cui al punto 1 del comma precedente si articolano in:

a) finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate;

b) finanziamento di iniziative consortili finalizzate allo sviluppo di attività integrate tra cooperative;

c) concessione ad enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi degli articoli 4 legge n. 59/1992 e 11 legge n. 381/1991;

d) iniziative per favorire l'affidamento alle cooperative sociali di forniture di beni o servizi da parte degli enti pubblici;

e) erogazione ad enti locali ed enti pubblici di contributi per consentire l'affidamento a cooperative sociali, che con loro stipulano convenzioni sotto forma di concessione, per la gestione dei servizi e delle aziende confiscate ad esponenti della criminalità mafiosa (legge n. 575/65 e decreto legge n. 230/1989).

3. Gli interventi di cui al punto 2 del comma 1 del presente articolo consistono in:

a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o ai loro consorzi;

b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie d'intervento;

c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario nel credito di esercizio delle cooperative sociali;

d) contributi per la concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e sviluppo.

Art. 23.*Soggetti beneficiari e modalità degli interventi*

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla lettera a) del punto 1, del comma 1, dell'art. 22 le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della legge n. 381/1991, su presentazione di progetti specifici, nonché alle cooperative sociali che presentano congrui progetti formativi rivolti ai propri soci. La Regione interverrà nella misura massima del 60 per cento della spesa documentata.

2. Possono accedere in via prioritaria ai finanziamenti previsti dalla lettera b) del punto 1, del comma 1, dell'art. 22 i consorzi che si prefiggono specifiche iniziative di sviluppo. Possono beneficiare degli interventi anche le cooperative che intendono costituire consorzi per la gestione integrata delle loro attività:

a) nel primo caso la Regione interviene fino al 50 per cento della spesa prevista dal progetto presentato dal consorzio;

b) nel secondo caso la Regione interviene per un valore non superiore al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa. Ogni quota non potrà comunque superare la somma di L. 10.000.000.

3. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera c) del punto 1, del comma 1, dell'art. 22, gli enti locali che intendono sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi degli artt. 4, legge n. 59/1992 e 11 legge n. 381/1991. I contributi possono superare il valore del 25 per cento del capitale sottoscritto e versato per un massimo di L. 35.000.000.

4. Possono accedere agli interventi di cui all'art. 22, comma 2, lettera e) gli enti locali ed enti pubblici che intendono affidare, attraverso la stipula di una convenzione in concessione, a cooperative sociali o loro consorzi, la gestione dei servizi e delle aziende confiscate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui alla legge n. 575/1965 e decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, a soggetti appartenenti alla criminalità mafiosa. La Regione concede contributi fino al 50 per cento del progetto presentato e comunque per un tetto massimo di L. 50.000.000.

5. Possono accedere agli interventi di cui alla lettera d) del punto 1, del comma 1, dell'art. 22 gli enti pubblici che stipulano convenzioni, ove possibile con la forma della concessione, con cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991. Agli enti pubblici di cui sopra verrà rimborsata una quota massima del 2 per cento dei corrispettivi previsti dalle convenzioni di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 381/1991.

6. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera a) del punto 2, del comma 1, dell'art. 22 le cooperative costituite da non oltre 18 mesi rispetto all'entrata in vigore della presente legge. La Regione provvede alla erogazione di un contributo, per le spese di avvio e di costituzione di ogni singola cooperativa sociale, di L. 5.000.000.

7. Possono accedere agli stessi finanziamenti di cui al precedente comma 6 le cooperative di nuova costituzione che presentino progetti di sviluppo finalizzati all'attività di avvio e consolidamento della loro struttura operativa. A tal fine la Regione è autorizzata a stipulare apposite «convenzioni di sviluppo» nelle quali verranno stabiliti tempi e modalità per il raggiungimento delle finalità del progetto. La

Regione interviene nella misura del 40 per cento e per un tetto massimo di L. 15.000.000, comprensivo del contributo di avvio e costituzione stabilito in L. 5.000.000.

8. Possono accedere ai finanziamenti di cui alla lettera *b*) del punto 2, del comma 1, dell'art. 22 le cooperative che intendono sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto. La Regione interviene nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute attraverso il «Fondo di sperimentazione» istituito con l'art. 26 della presente legge.

9. Possono accedere ai contributi di cui alla lettera *c*) del punto 2, del comma 1, dell'art. 22, le cooperative che dimostrino di svolgere attività documentabili. La Regione provvede alla erogazione dei contributi nei modi previsti dal successivo art. 24.

10. Possono accedere alle agevolazioni creditizie di cui alla lettera *d*), del punto 2, del comma 1, dell'art. 22, le cooperative che presentino programmi destinati al loro sviluppo. La Regione provvede alla erogazione dei contributi attraverso il fondo di rotazione istituito ai sensi dell'art. 25 della presente legge.

Art. 24.

Interventi per l'abbattimento dei tassi d'interesse

1. La giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi fidi per la cooperazione, ove essi esistano, o con istituti di credito bancario per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 22, lettera *c*), punto 2. La giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto interessi a cooperative sociali per le spese relative ad anticipazioni su commesse o contratti. Le modalità operative verranno previste con specifico decreto amministrativo della giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 25.

Fondo di investimento e sviluppo

1. La giunta regionale è autorizzata ad istituire un «Fondo di rotazione» per finanziare iniziative di investimento e sviluppo delle cooperative sociali e dei loro consorzi previsti al punto 10 del precedente art. 23. Le modalità di organizzazione del fondo verranno stabilite con apposito decreto amministrativo della giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Art. 26.

Fondo di sperimentazione

1. La Regione, specificandone annualmente i criteri con apposita delibera della giunta regionale, riserva un fondo per il finanziamento di progetti particolarmente innovativi e/o con carattere sperimentale promossi da enti locali, cooperative sociali o consorzi, con riguardo anche all'incentivazione dell'occupazione nelle cooperative sociali, compresi i soggetti che si trovano sottoposti a regime di detenzione, compatibilmente con le norme vigenti in materia di ordinamento penitenziario e sulle esecuzioni delle misure privative e limitative della libertà. Vanno altresì compresi tra i progetti finanziati dallo stesso fondo quelli riguardanti i tossicodipendenti in fase di reinserimento sociale e lavorativo.

2. La giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo per finanziare le iniziative previste al precedente comma.

Art. 27.

Regolamento attuativo

1. La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 29, approva, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore, il regolamento attuativo della presente legge.

Art. 28.

Presentazione dei progetti

1. Le cooperative ed i consorzi che vogliono accedere ai contributi ed ai finanziamenti, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, devono presentare domanda alla giunta regionale - Assessorato al lavoro e cooperazione - entro il 31 marzo di ogni anno, corredata dai relativi progetti. Entro i quattro mesi successivi la giunta regionale, su proposta dell'assessore al lavoro e cooperazione e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, delibera il piano dei finanziamenti previsti dalla presente legge.

TITOLO III

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 29.

Costituzione della commissione regionale per la cooperazione sociale

1. È istituita, presso l'assessorato regionale al lavoro e cooperazione, la commissione consultiva regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

- a) l'assessore al lavoro e cooperazione o suo delegato che la convoca e presiede;
- b) un dirigente responsabile dell'assessorato regionale ai servizi sociali;
- c) un dirigente responsabile dell'assessorato regionale alla sanità;
- d) un dirigente responsabile dell'assessorato regionale alla formazione professionale;
- e) un dirigente responsabile dell'assessorato regionale al lavoro e cooperazione;
- f) quattro rappresentanti di comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;
- g) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due;
- h) un rappresentante dell'Anci regionale.

Alla commissione possono prendere parte, su specifico invito del presidente, i dirigenti di altri assessorati regionali che abbiano competenza per materia.

2. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati. Ad essi è riconosciuto un gettone di presenza ed un rimborso spese secondo quanto previsto dai commi 1 e 3 dalla legge regionale n. 19/1988 e successive modificazioni per i componenti dei comitati regionali di controllo.

Art. 30.

Competenza della commissione

1. La commissione regionale consultiva per la cooperazione sociale esprime parere:

- a) sulle domande di iscrizione all'albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano regolatamente presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge;
- b) sulla cancellazione dall'albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative e consorzi che non adempiano agli obblighi previsti dalle leggi ovvero per i quali siano state accertate violazioni alle convenzioni stipulate e di quelli che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione non siano in grado di continuare ad esercitare l'attività;

c) sui criteri relativi alla concessione dei contributi, finanziamenti ed incentivi previsti dalla presente legge;

d) sullo schema-tipo di convenzione di cui all'art. 17;

e) sui provvedimenti di programmazione regionale nei settori di intervento della cooperazione sociale, proponendo un piano annuale o poliennale di formazione per le cooperative sociali ed i consorzi espressione delle richieste e dei progetti pervenuti dalle cooperative sociali, dai consorzi e dalle organizzazioni del movimento cooperativo. Il piano proposto verrà trasmesso all'assessorato alla formazione professionale.

2. La giunta regionale approva il regolamento per il funzionamento della commissione.

Art. 31.

Ufficio per la cooperazione sociale

1. Per la gestione dell'albo regionale e per il funzionamento della presente legge è istituito, nell'ambito del settore 67, servizio 178, l'ufficio per la cooperazione sociale. L'ufficio sarà organizzato in mezzi e personale secondo quanto previsto dalla vigente normativa sull'organizzazione degli uffici.

Art. 32.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 2000 in L. 1.750.000.000, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita norma finanziaria di accompagnamento nonché all'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione Calabria per l'anno 2000.

2. La giunta regionale, sentita la commissione di cui all'art. 29, determina annualmente il piano di riparto dello stanziamento in bilancio.

3. Per gli anni successivi le leggi di bilancio fisseranno gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispetti esercizi finanziari.

Art. 33.

Fondi comunitari

1. Gli incentivi previsti dalla presente legge non sono in contrasto con la normativa dell'Unione europea. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, la Regione potrà impegnare fondi comunitari nell'ambito del Q.C.S. ed utilizzando le misure previste negli specifici sottoprogrammi o convenzionando con l'Unione europea un sottoprogramma specificamente modulato nell'ambito del P.O.P. e di altri ambiti previsti con riferimento agli orientamenti comunitari in materia di economia sociale.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 marzo 2000

MEDURI

00R0250

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 6.

Interpretazione autentica dell'art. 27, comma 4, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo lavorativo di cui al quarto comma dell'art. 27 della legge 13 maggio 1996, n. 8, è da intendersi interamente compiuto anche in presenza di legittime fattispecie interruttrive della prestazione lavorativa, che non siano tali da determinare la risoluzione del rapporto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 marzo 2000

MEDURI

00R0251

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 7.

Interventi urgenti a favore dei produttori agricoli della provincia di Crotona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per far fronte alle perdite di produzioni conseguenti all'avverso andamento climatico e alla difficoltà di collocamento sul mercato del finocchio, verificatesi nei comuni di Cutro, isola Capo Rizzuto, Crotona e Strongoli, non compensabili attraverso le ordinarie provvidenze

legislative, la Regione interviene a favore degli imprenditori agricoli attraverso un sostegno «una tantum» per ettaro pari al 50 per cento del parametro riconosciuto dal Ministero per le politiche agricole e forestali per la ricostituzione dei capitali di conduzione e sulla base degli accertamenti effettuati dal servizio provinciale dell'agricoltura per la provincia di Crotona.

Art. 2.

1. Alla copertura finanziaria della presente legge si provvederà attraverso lo stanziamento di L. 3.000.000.000 da prelevare dal capitolo 7001201 fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 marzo 2000

MEDURI

00R0252

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2000, n. 8.

Istituzione di un fondo a favore di imprese societarie che operano nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. È istituito un apposito fondo di spesa sul bilancio regionale al fine di favorire la creazione di nuove imprese che abbiano come oggetto sociale ed attività prevalente lo sviluppo di iniziative nel campo dei servizi informatici e telematici specializzati su Internet.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge regionale, le imprese societarie costituite da non più di sei mesi, o da costituire sotto forma di società di persona o di capitali. Le società che intendono accedere ai benefici devono presentare una compagine sociale formata da un numero di soci proponenti non inferiore a quattro.

2. All'atto dell'erogazione dei benefici, la società dovrà essere iscritta al registro delle imprese ed avere deliberato un capitale sociale minimo di L. 100.000.000, di cui una parte sarà sottoscritta dalla società Fincalabra secondo quanto previsto dal successivo art. 3.

Art. 3.

Misura e condizioni dell'intervento

1. L'intervento si attuerà nelle forme del contributo a fondo perduto e della partecipazione al capitale sociale. Le due forme di intervento sono cumulative, e complessivamente dovranno essere comprese tra la misura minima di L. 100.000.000 e quella massima di L. 150.000.000. Il fondo per l'attuazione dell'intervento sarà gestito dalla Fincalabra, società finanziaria della Regione Calabria a partecipazione regionale di maggioranza.

2. La quota di intervento sarà stabilita sulla base del capitale investito nell'iniziativa, e desunto da apposito business plan di cui al successivo art. 9.

3. L'intervento a fondo perduto, per una quota massima del 50 per cento del beneficio concesso, riguarderà spese di investimento in elaboratori elettronici, software ed altre attrezzature. L'intervento a fondo perduto verrà anticipato nella misura del 30 per cento sulla base dei preventivi di spesa; il restante 70 per cento verrà erogato a presentazione delle fatture di acquisto regolarmente quietanzate.

4. L'ulteriore intervento nella forma di partecipazione al capitale sociale si attuerà attraverso l'ingresso nella compagine societaria della Fincalabra che assumerà la veste di socio finanziatore non proponente dell'iniziativa e verserà per intero l'aumento del capitale sociale ad essa riservato. La partecipazione dovrà essere inferiore al 50 per cento del capitale sociale. I soci proponenti l'iniziativa, all'atto dell'erogazione dei benefici, dovranno avere versato per intero la quota del capitale sociale di loro proprietà.

5. La Fincalabra deciderà, in autonomia, se alienare o conservare la partecipazione alla società finanziata che comunque dovrà essere detenuta per un periodo minimo di tre anni. Le imprese beneficiarie riconosceranno alla Fincalabra tale diritto, adeguando, se necessario, i rispettivi statuti sociali. La Fincalabra non avrà diritto alla nomina di un proprio rappresentante nella società.

Art. 4.

Altre condizioni per l'accesso ai benefici

1. Le società ammesse ai benefici dovranno avere per oggetto di attività esclusiva o prevalente la erogazione di servizi informatici o telematici specializzati su Internet ed operare in uno dei seguenti settori di attività: fornitura di software e consulenza in materia di informatica, elaborazione elettronica dei dati, attività delle banche dati, servizi di telematica, altri servizi connessi all'informatica.

2. L'intervento a fondo perduto e la partecipazione sociale non comporteranno alcun impegno fidejussorio, bancario o assicurativo, o garanzie di alcun genere a carico dei proponenti l'iniziativa o dell'impresa stessa.

Art. 5.

Pubblicità e valutazione delle iniziative meritorie

1. La Fincalabra provvederà a pubblicare il bando per l'accesso ai benefici della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria e diffonderà una sintesi del bando sui principali organi di stampa. Dette procedure verranno eseguite annualmente in caso di rifinanziamento, della legge.

2. La Fincalabra istituirà, al fine di provvedere all'attività istruttoria, un apposito comitato di valutazione formato da tre componenti, di cui almeno un professore universitario e un esperto di economia o di informatica. Il terzo componente sarà nominato d'intesa con l'assessore all'industria, commercio ed artigianato della Regione Calabria. Il comitato deciderà sulle domande presentate in piena autonomia e approverà una graduatoria definitiva delle iniziative meritevoli, da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria. I punteggi della graduatoria saranno formati con i criteri di cui al successivo articolo.

3. Il comitato si avvarrà, per le proprie valutazioni, dell'attività istruttoria svolta dalla Fincalabra. L'esito istruttorio e le valutazioni del comitato dovranno essere completate entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

Art. 6.

Criteri per la formazione della graduatoria

1. I punteggi per la formazione della graduatoria saranno attribuiti dal comitato di valutazione secondo i seguenti criteri:

fino a un massimo di punti 25 per l'originalità ed il grado di innovazione dell'iniziativa;

fino a un massimo di punti 25 per le capacità economico finanziarie prospettiche dell'iniziativa;

fino a un massimo di punti 25 per la qualificazione professionale dei soci proponenti, testimoniata da appositi *curricula vitae*, i quali dichiareranno di assumere cariche, compiti direttivi o di lavoro all'interno dell'iniziativa;

fino a un massimo di punti 25 per la capacità dimostrata di conquistare il mercato di riferimento dell'iniziativa.

2. La presente legge, prevedendo un regime di aiuto inferiore ai 100.000 ECU, non è soggetta alla preventiva notifica alla comunità europea, configurandosi come aiuto regionale *de minimis* compatibile con le previsioni dell'articolo 87 del trattato U.E.

Art. 7.

Obblighi della finanziaria regionale e disciplina dei rapporti intercorrenti con la Regione Calabria

1. La Fincalabra renderà semestralmente sulle modalità di impiego del fondo di cui alla presente legge regionale con particolare riferimento:

al numero delle iniziative ammesse ai benefici;

al numero dei soci proponenti;

alle dimissioni ed agli abbattimenti del valore delle partecipazioni;

ai corrispettivi maturati per effetto della gestione del fondo.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività istruttoria e del finanziamento del comitato di valutazione verrà riconosciuto alla Fincalabra un corrispettivo pari a L. 4.000.000 per ogni iniziativa proposta sino all'importo massimo di L. 180.000.000. Gli interessi attivi, eventualmente maturati sui fondi messi a disposizione dalla Fincalabra, saranno percepiti dalla stessa a titolo di compartecipazione alle spese generali sopportate per la gestione dell'iniziativa.

3. La Fincalabra contabilizzerà il fondo e le partecipazioni di cui alla presente legge, con esclusione degli interventi a fondo perduto, tra le attività di bilancio, ed apposterà una voce di debito correlativo verso la Regione. Tale debito sarà decurtato per effetto delle eventuali perdite subite sulle partecipazioni.

4. I rapporti tra la Fincalabra e la Regione Calabria saranno disciplinati da apposita convenzione redatta sulla base delle previsioni della presente legge.

Art. 8.

Obblighi dei proponenti l'iniziativa e tutoraggio

1. La società ammessa ai benefici si impegna a fornire annualmente alla Fincalabra il proprio rendiconto o bilancio di esercizio, autorizza espressamente la Fincalabra ad eseguire ispezioni e controlli ed inoltre potrà usufruire, del tutoraggio operato dalla stessa Fincalabra. La Regione riconoscerà alla Fincalabra, per ciascuna iniziativa ammessa ai benefici, un corrispettivo per tale attività di tutoraggio pari a L. 5.000.000, sino alla somma complessiva di L. 180.000.000.

2. La società beneficiaria si impegna, inoltre, a presentare le fatture quietanzate relative agli interventi ammessi ai benefici del contributo a fondo perduto.

Art. 9.

Domande per l'accesso ai benefici

1. Le domande dovranno essere presentate su apposita modulistica predisposta dalla Fincalabra. La domanda dovrà contenere:

a) le dichiarazioni previste per l'ammissione ai benefici;

b) il codice ISTAT dell'attività esercitata;

c) il *curriculum vitae* dei soci proponenti;

d) business plan economico-finanziario prospettico per i primi due anni di attività;

e) descrizione dell'iniziativa con particolare riferimento ai prodotti ed ai servizi erogati ed alle quote di mercato da conquistare;

f) preventivi di spesa per l'intervento a fondo perduto.

All'atto dell'erogazione del contributo, l'impresa dovrà produrre: certificato CCIAA;

atto costitutivo, regolarmente omologato se trattasi di società di capitali;

copia della dichiarazione IVA di inizio attività e dell'attestato di attribuzione della partita IVA;

estratto del libro soci.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, valutati per l'anno 2000, in L. 2.360.000.000 di cui:

L. 2.000.000.000 per l'intervento a fondo perduto e per il capitale di rischio;

L. 180.000.000 per tutoraggio;

L. 180.000.000 per attività istruttoria;

si provvederà per ciascun esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione con l'apposita norma finanziaria di accompagnamento e all'istituzione di apposito capitolo nel bilancio della Regione Calabria per l'anno 2000.

2. Per gli anni successivi le leggi di bilancio fisseranno gli stanziamenti sui pertinenti capitoli dei rispettivi esercizi finanziari.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 marzo 2000

MEDURI

00R0253

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 9.

Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 15 dell'11 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attuazione a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze del 25 novembre 1998, n. 418, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 dicembre, n. 285, la Regione Calabria individua l'Automobile Club d'Italia riconosciuto ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse con legge

20 marzo 1975, n. 70 - quale soggetto abilitato a ricevere i pagamenti della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, con riferimento esclusivo ai contribuenti residenti nella Regione Calabria. Ciò ed integrazione della medesima attività già attribuita ad altri soggetti dalla normativa statale vigente, mantenendo la compatibilità del servizio con l'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. In tale sua funzione l'ACI si serve anche delle delegazioni degli Automobile Club provinciali.

2. La giunta regionale è autorizzata a disciplinare, con apposita convenzione, i rapporti con l'Automobile Club d'Italia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) gratuità del servizio nei confronti dei contribuenti;
- b) erogazione di un compenso all'Automobile Club d'Italia commisurato al rimborso dei costi effettivi;
- c) individuazione dell'Automobile Club d'Italia quale garante nei confronti della Regione per le attività prestate dalle citate delegazioni degli Automobile Club provinciali autorizzati alla riscossione;
- d) competenza della Regione a definire le modalità di svolgimento del servizio di riscossione.

Art. 2.

1. Le attività di cui all'art. 2, comma 1, nonché le funzioni previste dall'art. 3, comma 1, e del decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418, sono gestite direttamente dalla Regione Calabria.

2. Nel periodo transitorio di cui all'art. 6, comma 9, del decreto ministeriale n. 418/1998, le attività di controllo di cui all'art. 2, comma 1, nonché lo svolgimento delle attività propedeutiche alle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 418/1998 e l'attività istruttoria necessaria ai fini della corretta applicazione delle sanzioni e del contenzioso possono essere affidate, in tutto o in parte, all'Automobile Club d'Italia.

3. La giunta regionale è autorizzata, a tal fine, a sottoscrivere una apposita convenzione con l'Automobile Club d'Italia nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rimborso all'Automobile Club d'Italia dei costi effettivamente sostenuti in relazione alle tipologie di attività affidate, secondo quanto disposto dalla convenzione;
- b) validità della convenzione dal 1° gennaio 1999 e non oltre il 31 dicembre 2001;
- c) garanzia della tutela e della riservatezza dei dati di proprietà della Regione da parte dell'Automobile Club d'Italia nel rispetto della disciplina di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 marzo 2000

MEDURI

00R0254

LEGGE REGIONALE 7 marzo 2000, n. 10.

Affidamento dell'agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in Agricoltura (ARSSA) delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell'art. 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 15 dell'11 marzo 2000)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'ARSSA (Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura) sono affidati i compiti relativi ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1986, n. 386, già acquisiti al patrimonio dell'Ente secondo le modalità ivi fissate ed in virtù dell'art. 2, secondo comma, lettera g), della legge regionale 14 dicembre 1993, n. 15.

Art. 2.

1. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, i fondi espropriati ed assegnati ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841, i quali abbiano mantenuto la destinazione agricola in base ai medesimi strumenti urbanistici, possono essere alienati esclusivamente, a coltivatori diretti, ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo, oppure a giovani agricoltori che non abbiano ancora compiuto quaranta anni, secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 950/97, così per come disposto dal punto 2, art. 1 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Possono essere altresì rilevati dall'ARSSA per essere ridestinati a operazioni di riordino e/o di ricomposizione fondiaria.

2. La vendita dei beni immobili deve essere effettuata alle condizioni ed al prezzo previsti dall'art. 4 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

Art. 3.

1. L'alienazione da parte dell'ARSSA dei terreni non assegnati o che rientrano nella disponibilità dell'agenzia, aventi destinazione agricola, viene effettuata alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590.

2. Il prezzo di vendita viene determinato dalla commissione stima beni immobili dell'ARSSA, presieduta dal direttore generale dell'agenzia e composta dai dirigenti dei settori patrimonio e riordino fondiario o da esperti dagli stessi delegati. La commissione redigerà la stima sulla base dei valori agricoli medi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, con eventuali variazioni in più o in meno entro il 20 per cento in funzione delle peculiarità del fondo.

3. Possono essere assegnati con le modalità dell'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 386, fatte salve le situazioni consolidate, i terreni della riforma di dimensioni tali da costituire un'unità fondiaria che consenta un reddito minimo pari ad una unità lavorativa uomo (ULU).

4. I terreni che non presentino redditività sufficiente a realizzare una ULU vengono accorpatori con altri attigui, che siano nella disponibilità dell'agenzia, per costituire efficienti imprese dirette coltivatrici.

5. La qualifica di lavoratore della terra è accertata dal sindaco del Comune di residenza del richiedente secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

6. Qualora vi siano più richieste si procederà all'assegnazione mediante sorteggio, dovendosi preliminarmente dare preferenza ai coltivatori singoli o associati che siano insediati su fondi contigui ai terreni da assegnare.

Art. 4.

1. Nelle assegnazioni provvisorie di terreni operate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, mediante provvedimento amministrativo, verbale di sorteggio notarile o designazione effettuata dalle competenti strutture dell'agenzia, il prezzo di vendita viene fissato in base al disposto dell'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, aumentato degli interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo. Deve comunque essere confermata la continuativa coltivazione del fondo da parte dell'originario assegnatario provvisorio o dei suoi eredi, che siano in possesso dei requisiti fissati dall'art. 5, primo comma, della presente legge.

2. Negli altri casi l'assegnazione viene operata alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mediante contratto di compravendita, senza riservato dominio a favore dell'agenzia, con pagamento stabilito in trenta annualità, previa valutazione secondo le norme indicate nell'art. 3 della presente legge.

3. Nelle assegnazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1976, n. 386, gli assegnatari o i loro aventi causa in possesso dei requisiti di legge potranno anticipare in un'unica soluzione l'intero pagamento del prezzo, qualora siano trascorsi almeno dieci anni dalla loro immissione nel possesso legittimo del fondo e siano stati osservati tutti gli obblighi essenziali derivanti dal contratto di vendita. Con il pagamento integrale del prezzo di vendita convenuto e di quant'altro dovuto all'agenzia, cessano i vincoli, le limitazioni e i divieti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379.

4. Non si fa luogo ad assegnazione definitiva dei terreni o delle porzioni di terreno che, in base agli strumenti urbanistici, abbiano mutato destinazione d'uso dopo l'assegnazione provvisoria, diventando aree edificabili (zone A, B, C e D) oppure d'interesse turistico. In questi casi i terreni rientrano nella piena disponibilità dell'agenzia, previa restituzione agli interessati delle somme per migliorie apportate al fondo, decurtate degli indennizzi dovuti per l'utilizzo del terreno, da calcolarsi in misura corrispondente ai canoni di affitto dei fondi rustici.

5. I terreni sede di case coloniche e di villaggi rurali non compresi nel fondo assegnato, che abbiano perduto la destinazione agricola primitiva, possono essere alienati all'originario assegnatario o ai suoi aventi causa, che risultino in possesso dei requisiti di legge, alle seguenti condizioni:

a) il fabbricato colonico e gli annessi rurali al costo di costruzione al netto dei contributi, aumentato degli interessi legali dalla data di ultimazione delle opere a quella di consegna della somma;

b) l'area di corte della casa colonica e degli annessi al prezzo di vendita stabilito dall'art. 7 della legge 9 luglio 1957, n. 600, maggiorato degli interessi legali periodici decorrenti dalla data di assegnazione del fondo, per un'estensione non eccedente il triplo dell'area di sedime degli stessi edifici;

c) la superficie di terreno eccedente quella di cui alla lettera b), può essere venduta al prezzo corrente di mercato stabilito dalla Commissione stima beni immobili dell'ARSSA, nel caso in cui l'assegnatario eserciti il proprio diritto di prelazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica del suo ammontare da parte dell'agenzia.

Art. 5.

1. Nel caso di morte dell'assegnatario, prima che questi abbia riscattato o affrancato il fondo, subentrano nell'assegnazione, a pari titolo, il coniuge non legalmente separato e i discendenti in linea retta, sempre che abbiano la qualifica professionale accertata in base al disposto dell'art. 3, comma 4, della presente legge e non siano proprie-

tari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura inferiore ad un terzo - di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo da parte della famiglia. A tal fine, ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, gli adottivi ed i figli naturali, nonché gli affiliati in base alle disposizioni transitorie stabilite dalla legge 4 maggio 1983, n. 184. Si applicano, nella linea retta, le norme in materia di rappresentazione coordinate con i requisiti professionali sopra richiesti.

2. L'assegnazione è fatta al solo erede che risulti in possesso dei requisiti indicati nel primo comma e che sia designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo, l'agenzia avvia d'ufficio o ad istanza di parte il procedimento per l'individuazione del subentrante, avuto riguardo alle condizioni del nucleo familiare ed alle attitudini dell'aspirante assegnatario alla data della morte del dante causa ed a quella della domanda di sub ingresso. Il procedimento deve attuarsi in modo che sia garantito il contraddittorio tra le parti secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Prima dell'adozione dell'atto di assegnazione il procedimento di cui sopra può essere deferito al giudice del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale, su ricorso di alcuno degli interessati o dell'ARSSA, secondo le modalità di cui al comb. disp. degli articoli 7 della legge 3 giugno 1940, n. 1078, e 7, terzo comma, della legge 29 maggio 1967, n. 379.

4. Ove l'assegnazione venga disposta dall'Ente, su ricorso di chi ne abbia interesse, può essere promossa impugnativa dinanzi al giudice competente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento definitivo, secondo le modalità indicate nel comma precedente.

5. Nel caso di mancata designazione testamentaria, la domanda di sub ingresso nell'assegnazione deve essere presentata all'agenzia da almeno uno dei successibili indicati nel comma 1 nel termine perentorio di un anno dalla morte dell'assegnatario ovvero dall'entrata in vigore della presente legge per le successioni apertes in epoca antecedente. La domanda tempestivamente avanzata da uno, solo dei successibili, in caso di mancata designazione unanime da parte degli altri coeredi, dà comunque diritto agli stessi di partecipare al procedimento indicato nel secondo comma e di avanzare la domanda o il gravame previsti, rispettivamente, nei commi 3 e 4.

6. Quando non sia giunta alcuna domanda di sub ingresso nel termine sopra indicato, l'ARSSA pronuncia con provvedimento la decadenza dal diritto al sub ingresso disponendo il rientro del fondo nella sua piena disponibilità per nuove assegnazioni, fermo restando il diritto degli eredi di essere rimborsati delle quote versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati. La pronuncia di decadenza, ai sensi dell'art. 229 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è atto esecutivo di diritto indipendentemente dalla regolarizzazione degli eventuali rimborsi in favore degli eredi decaduti dall'assegnazione.

Art. 6.

1. I terreni di superficie non superiore a un ettaro, posseduti ininterrottamente da oltre trent'anni da artigiani e da esercenti attività extra agricole, ai quali i detti cespiti sono stati assegnati, quali redditi integrativi, nella fase di colonizzazione della Sila ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ovvero per effetto di quotizzazioni locali, qualora abbiano mantenuto l'originaria destinazione agricola, possono essere affrancati dagli stessi assegnatari ovvero dai loro aventi causa, a seguito di presentazione di domanda da inoltrare all'ARSSA, mediante pagamento del prezzo convenuto o, in mancanza, in base all'ammontare del prezzo stabilito dall'art. 4, comma 1, della presente legge.

2. Gli scambi di terreni tra assegnatari autorizzati dall'ex Opera Sila, anche se non risultino perfezionati i relativi atti pubblici, hanno piena validità tra le parti ed i loro aventi causa. Fermi restando gli effetti della prescrizione ordinaria, la mancata esecuzione del cambio non esime le parti dall'attuarlo, sempre che chi vi si oppone non dimostri la propria buona fede.

Art. 7.

1. I beni immobili, comunque acquisiti al patrimonio dell'agenzia, per i quali non sia possibile l'utilizzazione per le finalità previste dalla legge regionale 11 dicembre 1993, n. 15, possono essere alienati ad enti, associazioni o privati ad un prezzo non inferiore a

quello di mercato valutato dalla Commissione stima beni immobili indicata nell'art. 3 della presente legge. Ai fini della valutazione, è possibile conferire apposito incarico a professionista esterno, che rilascerà stima giurata. Sul prezzo di stima deve esprimere parere di congruità l'ufficio finanziario competente, giusta il disposto dell'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1976, n. 386. Trascorsi trenta giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta al detto ufficio senza che questo abbia espresso il parere, la procedura per l'alienazione continua sulla base del prezzo stabilito dalla Commissione sopra indicata.

2. L'Agenzia può rimuovere i vincoli della riforma agraria sui terreni divenuti edificabili per effetto degli strumenti urbanistici emanati dagli enti territoriali. La cessione dell'area sulla quale insistono le costruzioni può essere operata per una superficie non superiore a tre volte quella coperta dai fabbricati - ed è subordinata alla dichiarazione di disponibilità dell'agenzia in base al disposto dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il prezzo di cessione viene determinato secondo le modalità indicate nel primo comma del presente articolo.

3. I terreni della riforma che hanno mantenuto la loro destinazione nei vigenti strumenti urbanistici e sui quali sono state effettuate edificazioni abusive, possono essere concessi a titolo oneroso mediante convenzione di cessione del diritto di superficie, per un'estensione non superiore a tre volte quella coperta dai fabbricati, sempre che gli abusi edilizi condonati siano compatibili con i vincoli permanenti previsti dall'art. 33 della legge 26 febbraio 1985, n. 47. L'atto di disponibilità è stabilito dall'agenzia entro sei mesi dal versamento dell'importo valutato dalla Commissione stima beni immobili con le modalità ed il procedimento indicati nel primo comma.

4. Le somme ricavate dalle vendite o dalle convenzioni di cessione del diritto di superficie sono impiegate dall'agenzia per il recupero, il miglioramento e la gestione dei beni patrimoniali - residui, nonché per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali in materia di riordino e ricomposizione fondiaria.

5. Gli immobili di proprietà dell'ARSSA destinati, in base alle leggi di riforma, ad uso di pubblico generale interesse, o a fini di assistenza, di educazione, di culto (borgate rurali e centri di servizio comprendenti scuole, asili, chiese, ambulatori, delegazioni comunali, uffici postali, caserme, ecc.) possono essere trasferiti gratuitamente in proprietà delle amministrazioni pubbliche o degli enti non economici interessati che ne facciano richiesta scritta entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le cessioni conseguenti a richieste inoltrate dopo il detto termine vengono effettuate secondo le modalità indicate nel primo comma.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le strade interpoderali della riforma fondiaria diventano di proprietà degli enti locali interessati per la parte del tracciato che ne attraversa il territorio.

Art. 8.

1. I beni immobili per i quali non sia prevista l'utilizzazione per le finalità di cui alla legge regionale 11 dicembre 1993, n. 15 (patrimonio disponibile), possono essere concessi, nelle more delle procedure di alienazione, in godimento a terzi, per un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, previa fissazione del corrispettivo ad opera della Commissione stima beni immobili di cui all'art. 3 della presente legge.

2. I beni immobili destinati all'utilizzazione per le finalità istituzionali dell'ARSSA (patrimonio indisponibile), se temporaneamente non utilizzati, possono essere concessi in godimento a terzi per periodi limitati, previa fissazione del corrispettivo analogamente a quanto previsto nel comma 1.

3. La Commissione individua il corrispettivo in base alla destinazione d'uso del bene oggetto della concessione se trattasi di attività produttiva, ovvero in misura non inferiore ai costi e agli oneri di gestione, nel caso di concessione dell'immobile per il soddisfacimento di finalità di pubblico generale interesse, di assistenza, di educazione, di culto.

Art. 9.

1. Le cessioni a cooperative agricole e loro consorzi di terreni destinati a sede di impianti collettivi, degli impianti stessi e loro pertinenze sono considerate a tutti gli effetti, attività per la formazione di imprese diretto-coltivatrici.

2. Il prezzo delle cessioni è pari al costo di acquisto e di costruzione al netto di ogni contributo, in conto capitale o in conto interessi, e con dilazione del pagamento in rate poliennali, fino ad un massimo di venti annualità. Il costo di acquisto e di costruzione da addebitare è quello corrispondente alle spese sostenute ed a quelle da sostenere in adempimento di obbligazioni già assunte con particolare riferimento alle spese generali e contrattuali, agli oneri di finanziamento ed alle spese migliorative, incrementative e di manutenzione straordinaria successive all'acquisto ed alla costruzione.

3. L'ARSSA favorisce la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra o giovani imprenditori agricoli, così per come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Art. 10.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti ad esaurimento di cui all'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gravano sul competente capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione Calabria.

2. Le annualità del prezzo di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono impiegate dall'agenzia per le esigenze indicate dall'art. 2 della presente legge e per le altre attività istitutive.

Art. 11.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 7 marzo 2000

MEDURI

00R0255

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 3 0 0 3 1 0 0 0 *

L. 1.500